

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1232 del 11/03/2022
Oggetto	DPR. N. 59/2013 E SMI - SOCIETA' AGRICOLA SAN MICHELE SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROCCABIANCA (PR) STRADA MANO, 15 - MODIFICA DI AUA - PRATICA SUAP 57/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1328 del 11/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici MARZO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

PREMESSO CHE:

l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Roccabianca con provvedimento conclusivo del 29/11/2018 n. 4/2018 alla Società BI. AGRICOLA S.R.L. per lo stabilimento ubicato in comune di Roccabianca (PR), Strada Mano, 15, comprende le seguenti matrici ambientali:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

l'AUA n. 2/2019 del 21/10/2019 con cui il SUAP del Comune di Roccabianca ha volturato l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 4/2018 del 29/11/2018 alla SOCIETA' AGRICOLA SAN MICHELE SRL;

CONSIDERATO:

- ✓ l'avviso d'indizione conferenza di Servizi decisoria, Art. 14, C. 2, L. N. 241/1990 - forma semplificata in modalità asincrona del Comune di Roccabianca del 12/01/2022 prot n. 8916 acquisita a protocollo Arpae PG/2022/3729 del 12/01/2022 a seguito di presentazione di una "*Procedura Abilitativa Semplificata per "Costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione elettrica e termica alimentato con biogas da digestione anaerobica della potenza di 300 kWe e delle opere connesse (costruzione elettrodotto a 15 KV in cavo interrato e nuova cabina di trasformazione MT/BT)*", presentata dalla SOCIETA' AGRICOLA SAN MICHELE SRL nella persona del Sig. Fabrizio De Poda in qualità di Amministratore e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Roccabianca (PR), via Mano, 15 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., per cui la ditta ha presentato apposita documentazione;
 - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Ditta ha presentato documento "Valutazione previsionale di impatto acustico per impianto a biogas", firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;
- ✓ che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo";

RILEVATO CHE:

l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA di cui all'oggetto è inserita all'interno del "Procedura Abilitativa Semplificata per "Costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione elettrica e termica alimentato con

biogas da digestione anaerobica della potenza di 300 kWe e delle opere connesse (costruzione elettrodotto a 15 KV in cavo interrato e nuova cabina di trasformazione MT/BT);

VISTI:

- i chiarimenti richiesti da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2022/7202 del 18/01/2022 necessari per poter istruire la pratica;
- la richiesta di integrazioni di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 3198 del 18/01/2022 acquisita a protocollo Arpae PG/2022/7294 del 18/01/2022;
- la richiesta di integrazioni formalizzata dal SUAP del Comune di Roccabianca e trasmessa alla Ditta in data 01/02/2022 prot. n. 668 (Prot. Arpae PG/2022/15818 del 01/02/2022), nella quale viene anche riportato che “... i termini del procedimento rimarranno sospesi fino al ricevimento della documentazione integrativa...”
- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 03/02/2022 prot. n. 748 ed acquisite a protocollo Arpae PG/2022/17827 del 03/02/2022;
- la richiesta di perfezionamento integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2022/18428 del 04/02/2022, successivamente integrata con nota prot. n. PG/2022/34470 del 02/03/2022, alle quali la Società ha risposto con note trasmesse dal SUAP in data 14/02/2022 prot. n. 1020 (Prot. Arpae PG/2022/23643 del 14/02/2022) ed in data 04/03/2022 prot. n. 1484 (Prot. Arpae PG/2022/36650 del 04/03/2022);
- il parere per quanto di competenza di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 11709 del 21/02/2022, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/28592 del 21/02/2022 contenente anche il parere dello SPSAL, prot. 3001 del 17.01.2022, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma (Arpae ST) prot. n. PG/2022/33547 del 01/03/2022, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- la richiesta di pareri definitivi di Arpae SAC prot. n. PG/2022/30274 del 23/02/2022, successivamente rettificata con nota prot. n. PG/2022/35169 del 02/03/2022;
- il parere per quanto di competenza del Comune di Roccabianca prot. n. 1412 del 02/03/2022 in merito alle matrici impatto acustico ed emissioni in atmosfera e il parere per quanto di competenza del Sindaco del Comune di Roccabianca del 02/03/2022 prot. n. 1408, espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale “... *Industria insalubre di 1^ classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visti i punti 2 e 7 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994....*”, trasmessi dal SUAP in data 02/03/2022 con prot. n. 1422 ed acquisiti a protocollo Arpae PG/2022/35523 del 03/03/2022, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- la relazione del competente ufficio di Arpae – SAC di Parma del 10/03/2022 che si occupa di utilizzazione agronomica;

CONSIDERATO per la matrice scarichi idrici

che nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata, la Ditta ha dichiarato che *"...Non vi sono modifiche rispetto alla matrice scarichi"*

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-6064 del 22/11/2018, successivamente volturata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-4354 del 23/09/2019**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Roccabianca con provvedimento conclusivo del 29/11/2018 n. 4/2018 alla Società BI. AGRICOLA S.R.L., successivamente volturato con Provvedimento conclusivo n. 2/2019 del 21/10/2019 alla SOCIETA' AGRICOLA SAN MICHELE SRL. con Amministratore e Gestore il Sig. Fabrizio De Poda con sede legale e stabilimento siti in comune di Roccabianca (PR), Strada Mano, 15, relativamente all'esercizio dell'attività di "allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA **emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-6064 del 22/11/2018, successivamente volturata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-4354 del 23/09/2019**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Roccabianca con provvedimento conclusivo del 29/11/2018 n. 4/2018 alla Società BI. AGRICOLA S.R.L., successivamente volturato con Provvedimento conclusivo n. 2/2019 del 21/10/2019:

- per il titolo abilitativo **"comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447"**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto anche delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Roccabianca prot. n. 1412 del 02/03/2022 e di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA'

PUBBLICA prot. n. 11709 del 21/02/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- per il titolo abilitativo “**UTILIZZAZIONE AGRONOMICA**”, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto anche delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nella relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2022/33547 del 01/03/2022, nel parere del Comune di Roccabianca prot. n. 1412 del 02/03/2022 e di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA prot. n. 11709 del 21/02/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - l’Azienda, una volta autorizzato l’impianto, dovrà nella tempistica prevista dal Reg. Reg.le. 3/2017 e s.m.i. procedere con comunicazione di modifica. In essa dovranno essere inseriti , oltre ai dati dell’allevamento bovino a codice 030PR011, in forma matriciale anche la dieta del digestore in termini di tipologia di influenti e quantitativo di effluente;
 - con cadenza annuale, dovranno essere effettuate le analisi relativi ai diversi digestati prodotti e destinati allo spandimento (c. rif. Reg. reg.le 3/2017 - Allegato I –paragrafo 7 – sub paragrafo 7.3). A tale scopo l’Azienda dovrà procedere con l’aggiornamento del portale GE all’inizio dell’anno, allegando le relative certificazioni analitiche.

Si ricorda inoltre che le più recenti strutture di questo devono rispettare il Reg. reg.le 3/2017 - Allegato III - paragrafo 1.2 - lettera b) Tabella 3.

Per quanto di seguito riportato per la matrice **emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell’atto di adozione dell’AUA emesso da Arpae con **Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-6064 del 22/11/2018, successivamente volturata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-4354 del 23/09/2019**, recepito nell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Roccabianca con provvedimento conclusivo del 29/11/2018 n. 4/2018 alla Società BI. AGRICOLA S.R.L., successivamente volturato con Provvedimento conclusivo n. 2/2019 del 21/10/2019;

“...**SI STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell’art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA prot. n. 11709 del 21/02/2022 e nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2022/33547 del 01/03/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per le emissioni del cogeneratore la messa in esercizio dell’impianto (accensione dell’impianto) deve essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni del cogeneratore, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni del cogeneratore è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti indicati nella relazione tecnica di Arpae ST PG/2022/33547 del 01/03/2022 allegata al presente atto, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di

	Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019;

	UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT

	CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici:	ISO 11338-1 e 2:2003 (*);

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico);

	Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere	

obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e

criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l’autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall’accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. I referti analitici relativi all’esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all’esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L’identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l’ora di inizio e fine del prelievo.
5. L’impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell’insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull’accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-6064 del 22/11/2018, successivamente volturata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-4354 del 23/09/2019**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Roccabianca con provvedimento conclusivo del 29/11/2018 n. 4/2018 alla Società BI. AGRICOLA S.R.L., successivamente volturato con Provvedimento conclusivo n. 2/2019 del 21/10/2019 **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-6064 del 22/11/2018, successivamente volturata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-4354 del 23/09/2019**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Roccabianca con provvedimento conclusivo del 29/11/2018 n. 4/2018 alla Società BI. AGRICOLA S.R.L., successivamente volturato con Provvedimento conclusivo n. 2/2019 del 21/10/2019.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di utilizzazione agronomica, emissioni in atmosfera ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è trasmesso al Comune di Roccabianca, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Roccabianca ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al Comune di Roccabianca all'interno del procedimento "Procedura Abilitativa Semplificata per "Costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione elettrica e termica alimentato con biogas da digestione anaerobica della potenza di 300 kWe e delle opere connesse (costruzione elettrodotto a 15 KV in cavo interrato e nuova cabina di trasformazione MT/BT) e prende efficacia solo a seguito della conclusione favorevole di tale procedimento sovraordinato, a cui, pertanto, è vincolato e condizionato.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/4581

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0011709

DATA: 21/02/2022

OGGETTO: Procedura Abilitativa Semplificata per "Costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione elettrica e termica alimentato con biogas da digestione anaerobica della potenza di 300 kWe e delle opere connesse (costruzione elettrodotto a 15 KV in cavo interrato e nuova cabina di trasformazione MT/BT". Società Agricola San Michele s.r.l. - Roccabianca.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0011709_2022_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	011FB5D565526F416BDC0067C874509D8 D2C878B7DE9A149AC7D2CA43A7969C5
PG0011709_2022_Allegato1.pdf:		9BA8F31A7F0409517229D0ED64B22DC88 66CB22CF38F9D41573BEB69FC517797



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune Di Roccabianca
protocollo@postacert.comune.
roccabianca.pr.it

ARPAE di Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedura Abilitativa Semplificata per "Costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione elettrica e termica alimentato con biogas da digestione anaerobica della potenza di 300 kWe e delle opere connesse (costruzione elettrodotto a 15 KV in cavo interrato e nuova cabina di trasformazione MT/BT". Società Agricola San Michele s.r.l. - Roccabianca.


Si comunica in riferimento alla nota inviata dal Comune di Roccabianca con nota prot. 8916 del 12.01.2022 e le successive integrazioni pervenute, avente per oggetto: Procedura Abilitativa Semplificata per "Costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione elettrica e termica alimentato con biogas da digestione anaerobica della potenza di 300 kWe e delle opere connesse (costruzione elettrodotto a 15 KV in cavo interrato e nuova cabina di trasformazione MT/BT". Pratica SUAP 57/2021- **Società Agricola San Michele s.r.l.** - Strada Mano, n. 15, 43010 Roccabianca (PR).

Visto la documentazione inoltrata e valutate le successive integrazioni fornite dalla ditta lo scrivente Servizio esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, ricordando che: dovrà essere previsto un sistema di contenimento nella platea, dove è installata la tramoggia, al fine di raccogliere gli eventuali sversamenti accidentali durante le operazioni di carico del letame.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto i punti 1 e 7 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Si prende inoltre atto che la previsione di impatto acustico evidenzia il rispetto dei limiti di emissione e una non rilevante influenza sull'immissione assoluta e immissione differenziale, questo con il mantenimento delle condizioni di funzionamento, di orario, di tipologia o morfologia o posizionamento di impianti indicate e con particolare riferimento al cogeneratore scelto che dovrà mantenere nel tempo le prestazioni acustiche indicate.

Appare comunque necessario che sia effettuata una valutazione acustica post opera, per confermare quanto indicato nel documento previsionale di impatto acustico.



In relazione a quanto indicato nell'analisi previsione di I° livello relativa alle emissioni odorigene, si prende atto di quanto elaborato nell'indagine e si concorda con quanto riportato nelle conclusioni circa la necessità di effettuare delle campagne analitiche, una volta in esercizio l'impianto di cogenerazione al fine di verificare l'effettivo impatto odorigeno della struttura.

Si prende inoltre favorevolmente atto della piantumazione di essenze arboree al fine di mitigare visivamente l'opera.


Con la presente si allega il parere dello SPSAL, prot. 3001 del 17.01.2022, che è parte integrante del presente parere.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Sacconi



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0003001

DATA: 17/01/2022

OGGETTO: Parere igienico – sanitario relativo a Procedura Abilitativa Semplificata per ” Costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione elettrica e termica alimentato con biogas da digestione anaerobica della potenza di 300 kWe e delle opere connesse (costruzione elettrodotto a 15 KV in cavo interrato e nuova cabina di trasformazione MT/BT”) presentata a nome Società Agricola San Michele s.r.l. Sede intervento: Strada Mano, n. 15, 43010 Roccabianca (PR) (Risp.a Prot. n. Prot.N. 8916 del 12/01/2022 - SUAP 57/2021 Roccabianca - ns. rif.prot. n. 1782 /1278 GASP del 12/01/2022)

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Walter Catellani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0003001_2022_Lettera_firmata.pdf:	Catellani Walter	37A1B80C985ED3C739F9397F1E2AD9556 4AF5C4625022235A90E4A420A53B555



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Milena Vignali - Str. Organiz. Terr. S.I.S.
P. SUD-EST

OGGETTO: Parere igienico – sanitario relativo a Procedura Abilitativa Semplificata per "Costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione elettrica e termica alimentato con biogas da digestione anaerobica della potenza di 300 kWe e delle opere connesse (costruzione elettrodotto a 15 KV in cavo interrato e nuova cabina di trasformazione MT/BT)" presentata a nome Società Agricola San Michele s.r.l. Sede intervento: Strada Mano, n. 15, 43010 Roccabianca (PR) (Risp.a Prot. n. Prot.N. 8916 del 12/01/2022 - SUAP 57/2021 Roccabianca - ns. rif.prot. n. 1782 /1278 GASP del 12/01/2022)

In riferimento a quanto in oggetto, lo scrivente Servizio esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. L'impianto cogenerazione elettrica e termica alimentato con biogas, dovrà essere munito di Certificazione CE (Come insiemi di macchine e/o di quasi macchine ai sensi del d.lgs. 17 del 27.01.2010, art. 2 comma 2 lett. a) punto 4) (Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010 Titolo III del D.Lgs. 81/08).
2. La Valutazione dei rischi dovrà contenere la descrizione delle soluzioni tecniche individuate per l'esecuzione degli interventi di manutenzione in sicurezza degli impianti.

Il Tecnico esaminatore:

SPSAL : TdP Luca Franzoni

Distinti saluti


Il Responsabile della Struttura Organizzativa Valli

Taro e Ceno - Fidenza del Servizio

Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Dott. Walter Catellani

L'impaginazione e la grafica del presente documento è determinata dal programma scrivania virtuale (BABEL) e dal suo applicativo di gestione del protocollo (PICO) utilizzato in applicazione della deliberazione n. 748 del 04-11-2016 del Direttore Generale "Approvazione del nuovo manuale di gestione protocollo informatico" dell'Azienda USL di Parma.



FINE TESTO DEL DOCUMENTO

Firmato digitalmente da:

Walter Catellani

Responsabile procedimento:
Luca Franzoni

Luca Franzoni
S.P.S.A.L. Distretto di FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 2

Inviata tramite posta interna

Arpae SAC
Servizio Autorizzazioni e concessioni
Parma

Oggetto: Procedura Abilitativa Semplificata per "Costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione elettrica e termica alimentato con biogas da digestione anaerobica della potenza di 300 kWe e delle opere connesse (costruzione elettrodotto a 15 KV in cavo interrato e nuova cabina di trasformazione MT/BT e nuova cabina ricevitrice)" presentato dall'**Azienda Agricola San Michele S.r.l.** sita in strada Mano n. 15 nel Comune di Roccabianca (rif. SUAP 55/2021)
Relazione tecnica AUA: emissioni in atmosfera

L'Azienda risulta autorizzata agli scarichi in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del DLgs 152/06 e s.m.i. per l'attività di "allevamento bovini e bufale da latte e produzione di latte crudo" con Provvedimento del SUAP di Roccabianca n.4/2018 del 29/11/2018 e s.m.i.

La Ditta ha avviato una Procedura Abilitativa Semplificata per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biogas destinato alla produzione di energia elettrica e calore alimentato da biomasse agricole e reflui zootecnici. La potenzialità del cogeneratore che si intende installare prevede una potenzialità pari a 300 kWe e 732 kWt.

Dall'esame della documentazione agli atti dello scrivente servizio, di seguito si esprime la valutazione di competenza per la matrice emissioni in atmosfera.

Attività di allevamento

Considerato che:

- l'attività esercitata nello stabilimento consiste in allevamento di bovini con una potenzialità massima dichiarata nell'istanza di PAS pari a 765 capi, come da Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 30182 (modifica n.6);
- si prende atto che viene dichiarato che "le emissioni in atmosfera autorizzate con provvedimento conclusivo Autorizzazione Unica n. 185-ea/2012, Autorizzazione Unica Ambientale n. 4/2018 del 29 novembre 2018, Autorizzazione Unica Ambientale n. 2/2019 del 21 ottobre 2019 risultano invariate";
- le caratteristiche dello stabilimento dichiarate in istanza sono le seguenti:

<i>Tipo di stabulazione</i>	<i>Dettaglio stabulazione</i>
1. Vacche da latte in produzione (n.150 capi)	1. libera su lettiera permanente
2. Vacche da latte in produzione (n.500 capi)	2. con cuccetta senza paglia
3. Rimonta vacche da latte (n.90 capi)	3. libera con lettiera in area riposo
4. Vitelli in svezzamento (n.25 capi)	4. con lettiera

- sono state individuate e quantificate, per ogni fase dell'allevamento, prodotti in ingresso e/o le sostanze con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni;
- le materie prime dedicate all'alimentazione del bestiame vengono stoccate in 5 silos (rientranti tra gli impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);;
- come modalità di utilizzo dei liquami al campo viene dichiarato l'impiego di carro botte in superficie;
- è stata dichiarata la presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente: **"Caldaia a GPL a servizio della sala di mungitura"** con potenzialità pari a 29.000 kcal/h

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

si ritiene che

l'Azienda Agricola San Michele S.r.l., il cui Gestore è De Poda Massimo, per l'impianto sito in Strada Mano n. 15 nel Comune di Roccabianca (Parma), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

- dovrà essere prevista la frequenza rimozione delle deiezioni nella zona di stabulazione;
- le zone intorno agli edifici devono essere mantenute pulite da materiali a rischio di emissione di polveri;
- la riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera, con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, dovrà essere garantito dal Gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell'impianto autorizzato e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni nel piano di monitoraggio e controllo;
- durante le operazioni di movimentazione dei mangimi e carico dei silos dovranno essere utilizzati accorgimenti tecnici atti a evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria, quali idonee altezze di caduta, basse velocità, utilizzo di carenature rimovibili attorno al punto di scarico etc.;

Dovranno essere applicate le Buone pratiche di allevamento quali:

- programmi di informazione e formazione del personale;
- predisposizione di una procedura di emergenza nel caso di emissioni non previste e incidenti. Tale procedura dovrà contenere una planimetria aggiornata della rete fognaria e punti di erogazione idrica, descrizione dettagliata di tutte le attrezzature che possono far fronte a problemi di tipo ambientale (dispositivi per bloccare lo sversamento di liquami o combustibili), elencazione dei provvedimenti da prendere nel caso di perdite dagli stoccaggi ecc;
- programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurarsi che tutte le strutture siano sempre in buono stato. Dovrà essere eseguita una regolare manutenzione delle pompe per i liquami, miscelatori, separatori, dispositivi per lo spandimento. I bacini di accumulo dovrebbero essere regolarmente ispezionati e svuotati completamente almeno una volta all'anno;
- addestramento del personale ad eseguire le manutenzioni ordinarie e le misure da adottare in caso di incidente;
- lo stoccaggio dei liquami senza una copertura fissa, deve essere effettuato minimizzando la frequenza delle movimentazioni del liquame e introducendo i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

Dovranno essere applicate Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti quali:

- riduzione al minimo degli effluenti attraverso il bilancio dei nutrienti;

- divieto di spandimento sui terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve;
- evitare lo spandimento in condizioni di vento forte in particolar modo quando spira in direzione delle zone residenziali che potrebbero essere interessate dal fenomeno;
- tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento come previsto dal piano di spandimento liquami;
- distribuzione dei liquami con erogatori a pressione di esercizio inferiore a 6 atmosfere ed incorporazione al terreno entro le 24 ore dalla distribuzione;
- i letami ed i materiali assimilati e gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro le 24 ore dalla distribuzione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti con inerbimento, foraggere temporanee in atto, prati permanenti-pascoli, frutteti e vigneti mantenuti inerbiti.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere effettuata garantendo il rispetto di una distanza:

- non inferiore a 100 m dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato, come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
- di almeno 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola.

Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

Devono essere registrati, quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri.

Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione e trasmesse all'Autorità competente in caso di richiesta espressa. Per tali registrazioni potrà essere utilizzato anche il registro previsto per l'utilizzazione del liquame.

Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente:

Il Gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'Ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.

Impianto a biogas

Considerato che:

1. il nuovo impianto da installarsi sarà costituito da un digestore a doppia membrana, per la fermentazione anaerobica in ambiente mesofilo, cioè a temperature comprese tra i 38-40°C, delle biomasse in ingresso;
2. l'impianto sarà alimentato da effluenti palabili e non palabili di provenienza aziendale e da farina di mais di secondo raccolto, appositamente coltivato sui terreni in conduzione all'azienda;
3. la dieta del digestore sarà indicativamente costituita da circa 21.426 m³/anno di effluenti zootecnici e da circa 300 t/anno di farina di mais;
4. il quantitativo stimabile di biogas sarà all'incirca di 1.015.290 t;
5. le biomasse verranno caricate nella vasca di alimentazione coperta tramite mezzi telescopici per poi essere pompate al digestore;
6. nella vasca coperta di alimentazione verranno pompate i liquami, tramite tubazione interrata, e il letame tramite mezzi meccanici;
7. il digestato prodotto dal processo di fermentazione anaerobica, sarà utilizzato quale ammendante agricolo sui terreni in disponibilità dell'Azienda. Dalla documentazione presentata, tali terreni risultano sufficienti ad accogliere il materiale prodotto;
8. il digestato prodotto verrà inviato ad separatore elicoidale per la separazione solido-liquido;
9. il digestato sarà inviato ad uno stoccaggio post digestione gasometrico coperto;
10. viene descritto che per la fase di avviamento dell'impianto verrà utilizzata una caldaia a gasolio mobile;
11. il biogas prodotto subirà una desolforazione prima dell'immissione nelle camere di combustione del motore di cogenerazione e una deumidificazione per condensazione;
12. il calore prodotto verrà utilizzato per mantenere la temperatura del fermentatore e per la sala di mungitura;
13. l'energia elettrica prodotta verrà ceduta al Gestore della rete;
14. l'impianto sarà dotato di una torcia di combustione di emergenza (**E2**) della portata nominale di 550 Nm³/h;
15. saranno presenti valvole di sicurezza di sovra e sotto pressione;
16. il cogeneratore sarà dotato di una marmitta catalitica per l'abbattimento degli NO_x e di un sistema di filtrazione a carboni attivi per la rimozione dell' H₂S;
17. l'impianto a biogas di potenzialità pari a 300 kWe e 732 kWt è considerato un impianto scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico (art. 271, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i);

nulla osta alla realizzazione dell'impianto proposto nel rispetto dei limiti e delle condizioni di esercizio previste dalla DGR 1496/2011 e dalla DGR 1495/2011 tra i quali:

**EMISSIONE E1: - “Cogeneratore della potenzialità di 300 kWe e 732 kWt”
(nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi che devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Materiale Particellare	4	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)*	40	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	170	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	60	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	190	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm ³
Ammoniaca **	2	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
* escluso il metano		
** Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto (NOx) con urea o ammoniaca.		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa, in condizioni operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime.		

EMISSIONE E2:- “ Torcia di emergenza”

(nuova emissione)

L'eccesso di biogas o quello emesso in caso di emergenza e di avvio dell'impianto o nei periodo di fermata del motore dovrà essere utilizzata una torcia, con pilota, in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione espressa come $CO_2/(CO_2+CO)$.

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera. Le caratteristiche della torcia dovranno essere tali da garantire:

Temperatura minima di combustione	800	°C
Ossigeno libero minimo	3	%
Tempo di contatto	>0,2	secondi a 800°C

Condizioni di esercizio e prescrizioni:

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni del cogeneratore si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 60 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. La misura della concentrazione dovrà essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere tenuti a disposizione dell'Autorità di controllo. Le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi al controllo effettuato.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Dovranno essere annotati su apposito registro, con frequenza annuale, i quantitativi di liquame e biomassa alimentati al digestore, l'energia elettrica e termica prodotte, la frequenza di sostituzione/manutenzioni dei sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza.

Qualsiasi variazione nella tipologia di biomasse in alimentazione al digestore, dovrà essere comunicata.

Il biogas dovrà essere conforme a quanto disposto dall'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed esente da condensa e residui solidi.

Dovrà essere eseguita una campagna annuale di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto. Il monitoraggio dovrà essere eseguito tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedendo il campionamento sia alla sorgente che al confine dello stabilimento effettuando un campionamento a monte e a valle di quest'ultimo nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale ed i risultati della campagna dovranno essere inviati alle autorità competenti.

Per l'intero impianto dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni dall'insediamento di polveri, gas, vapori o fumi che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi comprometterne il legittimo uso e/o provocare situazioni di incompatibilità igienico-sanitaria ed ambientale con gli usi abitativi, artigianali o industriali esistenti.

In un'ottica di miglioramento delle performance ambientali dell'Azienda, si richiede di trasmettere, entro un anno dall'inizio del funzionamento dell'impianto, un progetto con la valutazione della possibilità di adeguamento degli stoccaggi esistenti con la loro copertura/telonatura; in tale progetto dovrà essere valutata, se tecnicamente ed economicamente possibile, almeno la tecnica A ed una tra le tecniche B proposte nella BAT (Best Available Techniques) n° 17, come da Decisione di esecuzione 2017/302 della Commissione Europea del 15/02/2017. (Si ricorda che la decisione è obbligatoria solo per gli allevamenti in AIA ma, nello specifico caso, la validità tecnica è comunque applicabile anche ad altre specie zootecniche). In merito si suggerisce la verifica della possibilità di riempimento con conduttura ad immissione al di sotto del pelo libero del livello della frazione liquida presente nei contenitori.

Gestione del digestato:

La gestione del digestato dovrà essere effettuata rispettando le indicazioni stabilite dall'Autorità Competente, dovranno essere aggiornati di conseguenza la Comunicazione ex L.R. 4/07 e il PUA in merito alla produzione dell'azoto al campo; inoltre per le caratteristiche, il calcolo dei volumi e la quantità di azoto al campo del digestato si deve fare riferimento al punto 7 dell' All.1 del Regolamento Regionale 3/2017.

Gli aggiornamenti della Comunicazione ex L.R. 4/07 dovranno tenere in considerazione anche delle scadenze/rinnovi dei contratti di cessione terreni e/o di quote di effluenti zootecnici e/o di digestato.

Per quanto non espressamente riportato nella presente relazione tecnica, si rimanda a quanto previsto dalla DGR 1496/2011 e dalla DGR 1495/2011.

Distinti saluti.

Il Tecnico
Cristina Bazzini

Il Responsabile di Funzione - Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

*Sinadoc SAC: 4581/2022
Sinadoc ST:10049/2022*

Allegato 3

COMUNE DI ROCCABIANCA



Provincia di Parma – 43010 Roccabianca (PR) – Viale Rimembranze n. 3
telefono 0521 876165 – fax 0521 876790
Cod. fisc. e Partita IVA 00427670344
Sito Internet: www.comune.roccabianca.pr.it
e-mail: ufficiotecnico@comune.roccabianca.pr.it

Roccabianca, li 02 marzo 2022

Archivio: SUI 57/2021
Pratica SUAP n. 57/2021
Rif. Prot. nn. 8119 - 8120/2021

OGGETTO: *Pratica SUAP 57/2021. Procedura Abilitativa Semplificata per "Costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione elettrica e termica alimentato con biogas da digestione anaerobica della potenza di 300 kWe e delle opere connesse (costruzione elettrodotto a 15 KV in cavo interrato e nuova cabina di trasformazione MT/BT" relativa alla Soc. Agr. San Michele S.r.l., ubicata in Roccabianca (PR), Strada Mano, n. 15.*
Parere Ufficio Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista l'istanza presentata in data 03/12/2021, pervenuta allo Sportello Unico delle Imprese in data 03/12/2021, prott. nn. 8119 e 8120 dal Sig. De Poda Fabrizio, nato a Cles (TN) in data 21.03.1965, cod. fisc. DPDFRZ65C21C794B, in qualità di Presidente del C.d.A. della Soc. Agr. San Michele S.r.l., con sede legale in Roccabianca (PR), Strada Mano, n. 15, Cod. fisc. e P.IVA 02497320347, inerente la Procedura Abilitativa Semplificata per "Costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione elettrica e termica alimentato con biogas da digestione anaerobica della potenza di 300 kWe e delle opere connesse (costruzione elettrodotto a 15 KV in cavo interrato e nuova cabina di trasformazione MT/BT", da realizzare nell'area di proprietà della Soc. Agr. San Michele S.r.l., con sede legale in Roccabianca (PR), Strada Mano, n. 15, Cod. fisc. e P.IVA 02497320347;

Richiamata la comunicazione di ARPAE – SAC di Parma del 23.02.2022, prot. n. 30274 protocollata agli atti del Comune in pari data, prot. n. 1273 con la quale si comunica che per poter procedere all'espressione del provvedimento di adozione dell'AUA di competenza dovranno essere trasmessi i pareri con specifico riferimento alle matrici "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico" di competenza del Comune di Roccabianca;

Visto il parere formulato dall'AUSL, S.I.S.P. di Fidenza in data 21.02.2022, prot. n. 11709, pervenuto agli atti del Comune in pari data, prot. n. 1198, dove viene prescritto, con particolare riferimento alla matrice rumore, di verificare le emissioni sonore post opera, al fine di avere conferma di quanto nel documento previsionale di impatto acustico;

Vista la documentazione relativa alle matrici ambientali rumore ed emissione in atmosfera allegata all'istanza di P.A.S. trasmessa dalla Ditta richiedente ed effettuata un'attenta analisi dei suoi contenuti, ritenuti chiari ed esaurienti;

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico avviato;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il DPR 13.03.2013, n. 59,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, in base alla documentazione presentata ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del

D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i. dal Sig. De Poda Fabrizio, nato a Cles (TN) in data 21.03.1965, cod. fisc. DPDFRZ65C21C794B, in qualità di Presidente del C.d.A. della Soc. Agr. San Michele S.r.l., con sede legale in Roccabianca (PR), Strada Mano, n. 15, Cod. fisc. e P.IVA 02497320347, inerente la Procedura Abilitativa Semplificata per "Costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione elettrica e termica alimentato con biogas da digestione anaerobica della potenza di 300 kWe e delle opere connesse (costruzione elettrodotto a 15 KV in cavo interrato e nuova cabina di trasformazione MT/BT", da realizzare nell'area di proprietà della Soc. Agr. San Michele S.r.l., con sede legale in Roccabianca (PR), Strada Mano, n. 15, Cod. fisc. e P.IVA 02497320347, al rilascio, per quanto di competenza, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in merito ai seguenti aspetti:

- matrice emissioni in atmosfera;
- matrice rumore,

ed urbanisticamente compatibili con la destinazione d'uso di cui al RUE vigente dell'attività agricola e relativi all'impianto ubicato in Roccabianca (PR), Strada Mano, n. 15, nel rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI**

Dott. Arch. Maurizio Serventi
(Documento firmato digitalmente)





COMUNE DI ROCCABIANCA

Provincia di Parma – 43010 Roccabianca (PR) – Viale Rimembranze n. 3
telefono 0521 876165 – fax 0521 876790
Cod. fisc. e Partita IVA 00427670344
Sito Internet: www.comune.roccabianca.pr.it
e-mail: ufficiotecnico@comune.roccabianca.pr.it

Roccabianca, li 02 marzo 2022

Archivio: SUI 57/2021
Pratica SUAP n. 57/2021
Rif. Prot. n. 8119 – 8120/2021

OGGETTO: *Pratica SUAP 57/2021. Procedura Abilitativa Semplificata per "Costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione elettrica e termica alimentato con biogas da digestione anaerobica della potenza di 300 kWe e delle opere connesse (costruzione elettrodotto a 15 KV in cavo interrato e nuova cabina di trasformazione MT/BT" relativa alla **Soc. Agr. S.Michele S.r.l.**, ubicata in Roccabianca (PR), Strada Mano, n. 15.
Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Parere per industria insalubre 1^a classe.*

IL SINDACO

Vista l'istanza presentata in data 03/12/2021, pervenuta allo Sportello Unico delle Imprese in data 03/12/2021, prott. nn. 8119 e 8120 dal Sig. De Poda Fabrizio, nato a Cles (TN) in data 21.03.1965, cod. fisc. DPDFRZ65C21C794B, in qualità di Presidente del C.d.A. della Soc. Agr. San Michele S.r.l., con sede legale in Roccabianca (PR), Strada Mano, n. 15, Cod. fisc. e P.IVA 02497320347, inerente la Procedura Abilitativa Semplificata per "Costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione elettrica e termica alimentato con biogas da digestione anaerobica della potenza di 300 kWe e delle opere connesse (costruzione elettrodotto a 15 KV in cavo interrato e nuova cabina di trasformazione MT/BT", da realizzare nell'area di proprietà della Soc. Agr. San Michele S.r.l., con sede legale in Roccabianca (PR), Strada Mano, n. 15, Cod. fisc. e P.IVA 02497320347;

Richiamata la comunicazione di ARPAE – SAC di Parma del 23.02.2022, prot. n. 30274 protocollata agli atti del Comune in pari data, prot. n. 1273 con la quale si richiede il parere del Sindaco per l'attività svolta dalla Ditta classificata come Industria insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visti i punti 2 e 7 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994;

Richiamata la relazione tecnica dell'ARPAE – ST di Parma del 01.03.2022, prot. n. 33557, pervenuta agli atti del Comune in pari data, prot. n. 1362, relativa alle matrici "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico";

Preso atto della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese dal richiedente;

Verificato che l'unità produttiva in oggetto è ricompresa nell'"Ambito agricolo di rilievo paesaggistico, soggetta alla disciplina prevista dall'Art. 38 delle N.T.A del vigente PSC (Piano Strutturale Comunale) e non si trova all'interno di zone di tutela idrogeologica delle aree di falda libera e freatica e nemmeno in aree di riserva idropotabile, ove non sarebbe ammissibile l'insediamento di industrie insalubri di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visti i punti 1 e 7 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994;

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico avviato;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il DPR 13.03.2013, n. 59,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, in base alla documentazione presentata ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i. dal Sig. De Poda Fabrizio, nato a Cles (TN) in data 21.03.1965, cod. fisc. DPDFRZ65C21C794B, in qualità di Presidente del C.d.A. della Soc. Agr. San Michele S.r.l., con sede legale in Roccabianca (PR), Strada Mano, n. 15, Cod. fisc. e P.IVA 02497320347, al rilascio, per quanto di competenza, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in merito ai seguenti aspetti:

- matrice emissioni in atmosfera;
- matrice rumore,

relativi all'attività produttiva ubicata in Roccabianca (PR), Strada Mano, n. 15, classificata come Industria insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visti i punti 2 e 7 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

IL SINDACO

Arch. Alessandro Gattara
(Documento firmato digitalmente)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.